



**Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado
"Leonardo DA VINCI" - Autonomia 158 –**

Via Nazionale, snc 84060 Omignano Scalo (SA) – Telef./ Fax 0974/64009

E-mail saic866002@istruzione.it; www.icomignano.edu.it C.F. 90009630659 ;saic866002@pec.istruzione.it

Codice univoco IPA istsc_saic866002; Codice Univoco UFTANF

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "LEONARDO DA VINCI"-OMIGNANO
Prot. 0000589 del 07/02/2022
I-1 (Uscita)

Omignano, 07/02/2022

Al personale docente e ATA

Ai genitori degli alunni iscritti

Atti – Albo Pretorio

OGGETTO: Decreto – Legge 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In riferimento all'oggetto, si comunica l'entrata in vigore, a partire da oggi 07/02/2022, del Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo.

In ottemperanza al nuovo Decreto, questa Istituzione Scolastica si atterrà alle seguenti nuove disposizioni per la gestione dei casi positivi di COVID 19:

Scuola dell'infanzia

Fino a 4 casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe:

* l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe:

*si applica alla medesima sezione o gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di 5 giorni.

La quarantena precauzionale cessa alla fine del quinto giorno successivamente all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a 6 anni.

Scuola primaria:

Fino a 4 casi di positività accertati nella stessa classe:

*l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti e alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

* per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di aver effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte di docenti e studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

*Per coloro che posseggono un'ídonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a 6 anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

*Per tutti gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni; la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena, gli alunni dovranno indossare la mascherina FFP2, se di età superiore a 6 anni.

Scuola secondaria di primo grado:

Con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe:

* l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

Con due o più casi di positività nella stessa classe (l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente):

* per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di aver effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte di docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

*Per coloro che posseggono un'ídonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

*Per tutti gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni; la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati
Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti dovranno indossare la mascherina FFP2.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza verrà controllata, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In applicazione del Decreto – Legge 4 febbraio 2022, n. 5, tutte le misure già disposte sono ridefinite in funzione di quanto attualmente normato.

Eventuali aggiornamenti normativi saranno tempestivamente comunicati.

Dirigente Scolastico

Loredana Nicoletti

Documento firmato digitalmente